

STUDIO LEGALE DE CAMELIS
avv. Prof. Paolo de Camelis
avv. Raffaella de Camelis
avv. Beatrice degli Abbati
00196 ROMA – via D. A. Azuni n.9
Tel. 06.3200093 – fax. 06.3202891
beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –ROMA

RICORSO

per

Il dott. **GIUSEPPE MASTRANGELO**, codice fiscale MST GPP 93C12 H501Z, nato a Roma (RM), il 12 marzo 1993 e ivi residente in 00142, via Learco Guerra n. 45, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Beatrice degli Abbati, codice fiscale DGL BRC 93H48 H501I, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito in 00196 Roma (RM), via D. A. Azuni n. 9, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso: numero di fax 06.3202891 e la pec
beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org.

- ***Ricorrente***

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., con sede in 00153 Roma (RM), Viale di Trastevere, n. 76/A, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in 00184 Roma (RM), via Frangipane n. 41, entrambi rappresentanti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in 00186 Roma (RM), via dei Portoghesi n. 12, con notifica di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

nonché il **controinteressato**

GIULIA GIAMMINUTI, codice fiscale GMMGLI94B62H501P, nata a Roma (RM), il 22 febbraio 1994, ed ivi residente in via Giovan Battista Gandino n. 8.

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del provvedimento relativo alla valutazione titoli, del 23 luglio 2024, e reso pubblico l'8 agosto 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo di Laurea dell'odierno Ricorrente, attribuendo l'erroneo punteggio pari a "13,75", in luogo del punteggio pari a "26,25", con riferimento alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "A012 Lazio DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR" (**doc. 1**);

- del D.D.G. prot. n. 1499 dell'8 agosto 2024 e del relativo Allegato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "A012 Lazio DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR" (**doc. 2**);

- del provvedimento di data e numero sconosciuti, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo di Laurea posseduto e dichiarato dal Ricorrente;

- ove occorra, del Bando di concorso, del D.D.G. prot. n. 1499 dell'8 agosto 2024 e del relativo Allegato e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di concorso, ove intesi nel senso fatto proprio dall'Amministrazione Resistente e dalla Commissione giudicatrice;

- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del Ricorrente, anche non cognito.

nonchè per il risarcimento dei danni

patrimoniali e non, consequenziali all'annullamento dei provvedimenti impugnati

~~*~*~*~*~*~*~*~*

1.

Con decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto il concorso pubblico *“per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 3).*

2.

Il concorso, su base regionale, è stato indetto per la copertura di 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023 / 2024.

3.

Tra i requisiti di ammissione al concorso, il Bando ha previsto il **possesso congiunto** della **laurea magistrale** e **dell'abilitazione specifica all'insegnamento** per la medesima classe di concorso.

4.

Di seguito si riporta testualmente l'**art. 4** del bando sui titoli di accesso: *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **congiuntamente**, dei seguenti titoli: i. **laurea magistrale** o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla*

*data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. **abilitazione all'insegnamento** per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” (doc. 2).*

5.

Il Concorso comprendeva lo svolgimento di:

a. una **prova scritta** “computer-based, valida per tutte le classi di concorso [...] composta da cinquanta quesiti” (art. 6 del bando) alla quale “la commissione assegna [...] un punteggio massimo di 100 punti” e che si intende “superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti” (art. 8 del bando);

b. una **prova orale** per “i candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova [scritta] di cui all’articolo 6” (art. 7 del bando) alla quale “la commissione assegna [...] un punteggio complessivo di 100 punti” e che si intende “superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti”.

c. la **successiva valutazione dei titoli** “accademici, scientifici, professionali di cui all’articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti” (art. 8, comma 5, del bando).

6.

Il bando è chiaro nel prevedere che la graduatoria di merito regionale, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, avrebbe dovuto essere compilata “sulla base della **somma dei punteggi** riportati nelle **prove** di cui agli articoli **6** [prova scritta] **e 7** [prova orale] **e nella valutazione dei titoli**, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste” (art. 9).

7.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, il bando ha rinviato all'Allegato B (**doc. 4**) la determinazione dei criteri di valutazione “*e la ripartizione dei relativi punteggi*”.

Quanto ai titoli di accesso, che qui interessano, l'Allegato B ha specificato quanto segue:

	Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75	Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$ punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	Punti 12,50

8.

Mentre, con riferimento al punteggio attribuito “*altri titoli valutabili*”, l'Allegato B ha specificato quanto segue:

B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 12,50
B.4.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (per ciascun titolo)	Punti 12,50
B.4.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo)	Punti 12,50
B.4.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo)	Punti 12,50
B.4.5	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo)	Punti 12,50
B.4.6	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.	Punti 7,50
B.4.7	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6	Punti 3,75
B.4.8	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) .	Punti 3,75
B.4.9	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i	Punti 5
	posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.	
B.4.10	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE.	Punti 3,75
B.4.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti allacertificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.	Punti 2,5
B.4.12	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. C1 Punti 3,75 b. C2 Punti 5
B.4.13	Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)	Punti 1,25
B.4.14	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92	Punti 3,75

9.

Tanto premesso, in data 9 gennaio 2024, l'odierno Ricorrente ha presentato **regolare** domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 / 2023, per la Regione Lazio, per la classe di concorso "**A012: discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado**" completa di tutti i requisiti previsti dal bando, che veniva accettata dal sistema e correttamente registrata (**doc. 5**).

10.

Il dott. Mastrangelo indicava, tra i titoli di accesso, di essere in possesso della "**Laurea nuovo ordinamento magistrale**" in "**FILOLOGIA MODERNA**" e dell'"**Abilitazione specifica**":

TITOLI DI ACCESSO					
A012: DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e Abilitazione specifica				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-14 - MAGISTRALE FILOLOGIA MODERNA				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	12/11/2018				
Luogo del conseguimento del titolo	Torino - Università degli studi				
Titoli congiunti					
Classe di concorso di abilitazione	A012: DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO				
Procedura di abilitazione	Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni				
Votazione	165,75	Base votazione	250	Votazione in centesimi	66
Data conseguimento	07/03/2023				
Luogo del conseguimento del titolo	ROMA				

11.

Nel campo relativo agli “*altri titoli valutabili - B.4.1: Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto*” l’Odierno Ricorrente dichiarava di essere in possesso **dell’abilitazione specifica** relativa alla medesima classe di concorso “A012: discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” (**doc. 5**), specificando di averla conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario docenti di cui al D.D.M.I. n. 499/2020, U.S.R. per il Lazio.

ALTRI TITOLI VALUTABILI	
B.4.1: Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto	
Provvedimento di indizione del concorso	Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Classe di concorso	A012: DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Anno di bando del concorso	2020
Data pubblicazione graduatoria	15/07/2022
Ufficio che ha pubblicato la graduatoria	Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

12.

L’odierno Ricorrente ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dell’ulteriore titolo accademico consistente nel “*Master universitario di I livello*”:

B.4.13.2: Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale			
Descrizione master	Master Universitario di primo livello in Marketing e Comunicazione dello Sport		
Anno accademico del conseguimento	2018/19	Data del conseguimento	29/06/2020
Area del conseguimento	Umanistica		
Istituzione e luogo del conseguimento	Università IULM, Milano		

13.

Dunque, il dott. Mastrangelo ha partecipato al concorso concludendo **positivamente** la prova scritta, con un punteggio di **90 / 100** e la prova orale con un punteggio di **90 / 100**.

14.

L'8 agosto 2024 l'USR Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito degli idonei vincitori (**doc. 2**) sul proprio sito istituzionale, nella quale **non** è stato indicato il nominativo del Ricorrente.

15.

L'Amministrazione Resistente **non** ha pubblicato la graduatoria degli idonei non vincitori.

16.

Dunque, il dott. Mastrangelo accedeva, tramite SPID, alla piattaforma “*Concorsi e procedure selettive*”, presente sul sito del Ministero Resistente al seguente link:

<https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/> e si avvedeva del fatto che il proprio punteggio, **relativo alla valutazione dei titoli**, era stato **erroneamente** attribuito, in diminuzione, nella misura pari a “**13.75**” (**doc. 1**).

17.

Nello specifico, il Ministero dell'istruzione e del Merito, Ufficio Servizi Regionali per il Lazio ha **omesso** di valutare, nel punteggio relativo ai titoli di accesso, **il titolo di Laurea** magistrale posseduta e dichiarata dal dott. Mastrangelo, attribuendo il punteggio pari a “**0**”:

TITOLI DI ACCESSO								
TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni						
Dati di valutazione:		• Votazione: 66						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.1.1		0		A.1.1		0
Note:					Note:			
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI ACCESSO								
Totale Punteggio Sistema		0						
Totale Punteggio Commissione		0						
Totale Punteggio USR		0						

18.

Gli ulteriori titoli accademici del dott. Mastrangelo sono stati valutati come segue:

a. **l'abilitazione specifica**, relativa al precedente concorso ordinario, è stata valutata con un punteggio – corretto – pari a **“12.5”**;

b. il **master universitario di primo livello** è stato valutato con un punteggio – corretto – pari a **“1,25”**.

19.

Il tutto per un punteggio complessivo, relativo alla valutazione titoli, pari a **“13,75”** che **non** tiene conto del titolo di Laurea.

20.

Avvedutosi dell'errore, l'odierno Ricorrente ha presentato, in data **11 agosto 2024**, **un'istanza di rettifica in autotutela** all'Amministrazione Resistente (**doc. 6**), segnalando l'omessa valutazione del titolo di Laurea e chiedendo *“relativamente al concorso pubblico in oggetto, che codesta Ill.ma Amministrazione corregga in autotutela l'errore materiale in cui è incorsa e, per l'effetto, rettifichi il punteggio complessivo dei titoli attribuito al dott. Mastrangelo da calcolarsi in 26,25 in luogo di 13,75”*.

21.

L'istanza è rimasta priva di riscontro, così come il successivo sollecito del 28 agosto 2024 (**doc. 7**) nel quale è stato rappresentato che *“L'urgenza di tale rettifica si palesa ancor più manifesta alla luce dell'avviso "nomine in ruolo personale" docente A. S. 2024/2025 che è stato pubblicato sul Vostro sito internet il 27 agosto 2024 contenente lo scorrimento della graduatoria, stante il del dott. Mastrangelo al subentro in graduatoria previa rettifica del suo punteggio, erroneamente calcolato in diminuzione”*.

22.

Dunque, l'odierno Ricorrente ha presentato **istanza di accesso agli atti**, per conoscere la propria posizione in graduatoria, nonché i criteri di calcolo sottesi alla valutazione dei propri titoli, chiedendo relativamente *“alla procedura concorsuale in*

oggetto, di poter **prendere visione** ed estrarre copia della **graduatoria di merito completa di tutti gli idonei**, anche non vincitori, nonché **di tutti i verbali/atti/provvedimenti** relativi alla valutazione e al calcolo del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli del dott. Mastrangelo” (doc. 8).

23.

L’istanza di accesso è rimasta **priva di riscontro** e il Ministero, con l’avviso prot. n. **61706**, “AVVISO AI CANDIDATI NOTA DI CHIARIMENTO IN MATERIA DI ACCESSO”, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 5 settembre 2024, specificava che “A fronte delle numerose istanze di accesso e di informazioni pervenute a questo Ufficio dai candidati non vincitori, avente ad oggetto la richiesta di pubblicazione dell’elenco degli idonei nelle graduatorie delle procedure concorsuali di cui all’oggetto al fine di apprendere il loro esatto posizionamento, nonché notizie in merito alla formazione delle graduatorie [...] questo Ufficio rappresenta quanto segue: Ai sensi dell’art. 12, DM 205/2024 (concorso scuola infanzia e primaria su posto comune e di sostegno) e dell’art. 9, DM 206/2023 (concorso scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno), “..**La graduatoria dei vincitori**, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della **somma dei punteggi** riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, **effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste**. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali **rinunce all’immissione in ruolo** successivamente intervenute, con i candidati che hanno **raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali**. [...] Pertanto, le graduatorie concorsuali di merito **sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non dei candidati idonei** i quali, come prescritto dalla normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. Alla luce di

quanto esposto, **non** potranno essere prese in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l'ostensione della documentazione afferente la posizione occupata dai candidati idonei o la trasmissione/pubblicazione di elenchi non graduati degli idonei, ***in quanto la predetta documentazione non risulta essere stata prevista dalla normativa in materia e, quindi, la stessa non è detenuta da questa Amministrazione***" (doc. 9).

24.

È opportuno sottolineare sin d'ora, la **grave violazione di legge** realizzata dall'Amministrazione laddove la stessa conferma di **non** aver redatto la graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori, facendo riferimento ad essa come a "documentazione" che "non è detenuta da questa Amministrazione" o comunque della quale l'Amministrazione non è "effettivamente in possesso".

25.

Il 31 agosto 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, con provvedimento n. 1795 ha decretato la proposta di immissione in ruolo nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito, con decorrenza dal corrente anno scolastico 2023/2024.

26.

Emerge chiaramente la **grave violazione di legge** realizzata dal Ministero Resistente che, senza nulla motivare, ha omesso la valutazione del titolo di Laurea dichiarato dal dott. Mastrangelo e l'attribuzione del relativo punteggio che, qualora venisse correttamente valutato, permetterebbe al Ricorrente di conseguire il punteggio complessivo pari a **206,25**, utile ai fini del successivo scorrimento della graduatoria, nonché alla partecipazione ai prossimi ed imminenti concorsi pubblici nei quali l'abilitazione rappresenta titolo accademico valutabile.

○○*○*○*

Tutto ciò premesso, poiché gli atti in epigrafe indicati sono illegittimi, il dott. Giuseppe Mastrangelo si vede costretto a proporre il presente ricorso e a chiedere l'annullamento parziale dei medesimi, previa concessione di idonea misura cautelare, sulla base dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione di legge e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023 e del D.M. n. 205 del 26.10.2023. Omessa valutazione del punteggio relativo al titolo di Laurea Magistrale pari a 12,50 spettante all'odierno Ricorrente. Diritto del Ricorrente all'inserimento all'interno della graduatoria di merito con il complessivo punteggio pari a 206,50. Eccesso di potere – contraddittorietà e carenza di motivazione.

Come dedotto nelle premesse del presente atto, l'Amministrazione Resistente ha violato le disposizioni del Bando di concorso per cui è causa, nonché del D.M. n. 205 / 2023, laddove ha **omesso** di valutare il titolo di Laurea dichiarato dall'odierno Ricorrente.

Il Ricorrente, al momento di presentazione della domanda, si è precipuamente attenuto a quanto previsto nel Bando, il quale specificava che “*Nella domanda il candidato **deve** dichiarare [...] i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando; [...] e i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale*” (art. 10, punto 5 lett. n) lett. o)).

Donde, il dott. Mastrangelo ha dichiarato di essere in possesso:

a. **della laurea magistrale** in “*Lettere e filologia moderna*” conseguita con il massimo dei voti (110 e lode) presso l'Università degli studi di Torino;

b. **dell'abilitazione specifica** per la medesima classe di concorso “*A012*” relativa al “*Concorso ordinario 2020 e successive modifiche*”, per la quale ha conseguito il punteggio complessivo di 165,75 / 250;

c. **del Master** universitario di primo livello.

Tuttavia, l'Amministrazione ha **omesso** di valutare il titolo di Laurea, come emerge dal semplice raffronto tra:

- a. il Bando il quale prevede, tra i titoli di accesso, il possesso “**congiuntamente**” della “*Laurea magistrale*” e dell’“*abilitazione all’insegnamento*” (art. 4 del bando, doc. 2);
- b. la **Tabella dei titoli**, contenuta nell’Allegato B, la quale specifica che l’Abilitazione determina “**in aggiunta** al punteggio di cui al punto A.1.1. (relativo al titolo di Laurea) l’attribuzione di **ulteriori** 12,50 punti” (**doc. 4**);
- c. la **domanda** presentata dal dott. Mastrangelo, nella quale è stato dichiarato il possesso del “*Titolo di Studio e [dell’] Abilitazione specifica*” (**doc. 5**);
- d. la valutazione titoli, oggi impugnata, con la Commissione ha valutato relativamente ai “*titoli di accesso*”, **soltanto** l’“*Abilitazione specifica- concorso ordinario 2020 e successive modifiche*” (doc. 1) omettendo di valutare il titolo di Laurea, al quale è stato attribuito un punteggio pari a “**0**”.

Il punteggio avrebbe dovuto essere calcolato secondo quanto previsto dai criteri enucleati al punto “**A.1.1**” dell’Allegato B, pure richiamati dal provvedimento che oggi si impugna (**doc. 1**).

Dunque, applicando quanto previsto al punto A.1.1, la votazione di Laurea del Dott. Mastrangelo, pari a **110 e Lode** avrebbe dovuto essere calcolata secondo la seguente formula:

$$[(100 - 75) / 2] = (25 / 2) = \mathbf{12,50}.$$

Né può sostenersi che il punteggio attribuito all’Abilitazione specifica sostituisca quello relativo alla Laurea Magistrale, laddove:

- a. i due titoli non possono che essere valutati **congiuntamente** considerando che l’Abilitazione rappresenta un *quid pluris* rispetto alla Laurea Magistrale, nel senso che la presuppone; donde, chi è in possesso dell’Abilitazione sarà necessariamente in

possesso anche della Laurea Magistrale, di talché il punteggio relativo ai due titoli non può che essere **sommato**;

b. il D.M. n. 205/2023 è chiaro nel prevedere il possesso, da parte dei partecipanti, del titolo di laurea **e “congiuntamente”** dell’abilitazione all’insegnamento che, dunque, avrebbero dovuto essere valutati **separatamente**;

c. l’Allegato B, al punto A.1.1 conferma che l’Abilitazione attribuisce **“ulteriori punti”** rispetto al titolo di Laurea Magistrale;

d. ritenere diversamente condurrebbe all’esito paradossale di **attribuire lo stesso punteggio** a chi dichiara di essere in possesso della sola Laurea, rispetto a chi dichiara di essere in possesso dell’Abilitazione;

e. donde, **l’illogicità** di una simile equiparazione, **discriminatoria** ed **iniqua** anche dal punto di vista sostanziale, poiché si andrebbero ad equiparare posizioni giuridiche diverse, l’una delle quali (l’abilitazione all’insegnamento) presuppone il conseguimento dell’altra (la Laurea) e, dunque, non può che essere valutata **congiuntamente** ad essa.

Tale valutazione, qualora fosse stata effettuata correttamente dall’Amministrazione Resistente, avrebbe permesso al Ricorrente di ottenere l’attribuzione dell’ulteriore punteggio di **12,50** per la Laurea, come sopra determinato, per un punteggio complessivo pari a **206,25** secondo il prospetto che di seguito si riporta:

Punteggio prova scritta	90 (punteggio attribuito)
Punteggio prova orale	90 (punteggio attribuito)
Titolo di laurea	110 e lode $\rightarrow [(100 - 75) / 2] = (25 / 2)$ = 12,50 (punteggio non attribuito)
Abilitazione	12,50 (punteggio attribuito)
Master di primo livello	1,25 (punteggio attribuito)
Totale	206,25

Tanto non è avvenuto, con conseguente grave **violazione di legge** rispetto alle disposizioni del Bando.

Né sono state indicate le motivazioni giuridiche sottese a tale omissione.

Donde, l'**illogicità** e la **contraddittorietà** della decisione dell'Amministrazione di escludere la valutabilità del titolo e di non attribuire alcun punteggio alla Laurea dichiarata dal dott. Mastrangelo, rispetto ai criteri definiti dal Bando.

2. Sulla lesione del legittimo affidamento del Ricorrente e sulla violazione del dovere di correttezza e buona fede. Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità. Eccesso e sviamento di potere.

La condotta illegittima del Ministero Resistente si è, financo, sostanziata nella **lesione del legittimo affidamento** del Ricorrente alla corretta valutazione dei titoli - posseduti e dichiarati - che, come detto, si è visto omettere la valutazione del titolo di Laurea (per **12,50 punti**), sulla base di presupposti che non trovano riscontro nel Bando.

Detto affidamento è stato **frustrato e disatteso** dall'Amministrazione, la quale:

- a. ha arbitrariamente **omesso** di attribuire il punteggio dovuto;
- b. **non** ha motivato circa le ragioni di fatto e di diritto sottese alla – omessa - valutazione del titolo di laurea;
- c. ha **omesso** di pronunciarsi sull'istanza di rettifica in autotutela dell'11 agosto 2024 (**doc. 6**) con la quale il dott. Mastrangelo ha chiesto *“che codesta Ill.ma Amministrazione corregga in autotutela l'errore materiale in cui è incorsa e, per l'effetto, rettifichi il punteggio complessivo dei titoli attribuito al dott. Mastrangelo da calcolarsi in 26,25 in luogo di 13,75”* e sul successivo sollecito del 28 agosto 2024 (**doc. 7**).

L'omessa valutazione del titolo di Laurea si pone in contrasto con il principio di diritto per cui: *“nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un **affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere** e*

sull'operato dell'Amministrazione **conforme ai principi di correttezza e buona fede** [...foriero di...] *responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione* [...la quale postula...] **che l'Amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa**” (Consiglio di Stato , sez. V , 28/11/2023 , n. 10221).

La pregnanza del principio del legittimo affidamento è riconosciuta anche a livello sovranazionale ove tale affidamento assurge a “**principio fondamentale dell'Unione Europea** [come definito] *dalla stessa Corte di Giustizia UE [e...] ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi*” (T.A.R., Roma, sez. III, 08/03/2023, n. 3797).

Donde, la tutela del legittimo affidamento del privato, ingenerato dall'esercizio del potere pubblico, rappresenta **un limite** all'azione amministrativa nel senso che:

a. “*i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della **collaborazione e della buona fede***” (art. 1, Legge n. 241/1990);

b. “*l'affidamento è **un principio generale** dell'azione amministrativa che opera tanto con riferimento all'attività paritetica della p.a. quanto a quella **autoritativa** [...] In particolare, l'affidamento costituisce espressione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo tutte le volte in cui **la fiducia tradita del privato** si rapporta all'esercizio di un pubblico potere [...] da parte della p.a.*” (T.A.R., Napoli, sez. III, 04/10/2023 , n. 5392).

Tanto è stato violato nel caso in esame laddove l'omessa attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti dal Bando di concorso e dal Regolamento di cui al D.P.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023, ha leso l'affidamento dell'odierno Ricorrente nella legittimità dell'azione amministrativa.

L'attribuzione del punteggio, conforme a quanto previsto dal Regolamento, avrebbe permesso al Ricorrente acquisire una migliore posizione in graduatoria, collocandosi con un punteggio più alto, pari a **206,25**, ai fini del successivo scorrimento.

Donde, l'evidente pregiudizio patito dal dott. Mastrangelo a causa dell'omessa valutazione del titolo e della conseguente mancata attribuzione del punteggio.

3. Sull'illegittimità del graduatoria finale nella parte in cui è omessa l'individuazione degli idonei non vincitori. Contraddittorietà e violazione di legge derivante dall'omessa pubblicazione della graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori. Eccesso e sviamento di potere. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede.

Viene in rilievo un **ulteriore profilo di illegittimità** dei provvedimenti impugnati.

L'Amministrazione Resistente non ha pubblicato la graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori, né ha riscontrato l'istanza di accesso presentata dall'odierno Ricorrente (**doc. 8**) avente ad oggetto, tra l'altro, l'ostensione della graduatoria completa.

Dalla lettura dell'avviso prot. n. 61706 "*AVVISO AI CANDIDATI NOTA DI CHIARIMENTO IN MATERIA DI ACCESSO*" si evince che l'Amministrazione **non ha redatto la graduatoria completa** degli idonei non vincitori sulla base di un **grave errore interpretativo** della normativa applicabile.

Difatti, tale omissione è stata così giustificata dal Ministero: "*ai sensi [...] dell'art. 9, DM 206/2023 (concorso scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) [...] le graduatorie concorsuali di merito sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non dei candidati idonei i quali, come prescritto dalla normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. Alla luce di quanto esposto [...] la documentazione afferente la posizione occupata dai candidati idonei o la trasmissione/pubblicazione di elenchi non graduati degli idonei, [...] non risulta essere stata prevista dalla normativa in materia e, quindi, la stessa non è detenuta da questa Amministrazione*" (**doc. 9**).

L'interpretazione è certamente errata.

Invero, dalla lettura dell'art. 9 del bando, si evince che *“la graduatoria dei vincitori [...] è [...] effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste”* (art. 9 del bando).

Tale specificazione, riferita unicamente alla graduatoria dei vincitori, non esclude l'obbligo della P.A., **discendente dalla legge**, di formulare la graduatoria di merito **completa** degli idonei non vincitori.

Ritenere diversamente significherebbe violare:

- a. l'art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 165 / 2001 nella parte in cui prevede l'obbligo dell'Amministrazione di formare **“la graduatoria di merito”**;
- b. il **principio di trasparenza** dell'azione amministrativa nella misura in cui, senza la graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori, sarebbe **impossibile** procedere al successivo scorrimento e all'individuazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per scorrere nel collocamento degli idonei in graduatoria;
- c. il **diritto di difesa** degli idonei non vincitori laddove non sarebbe individuabile il criterio sotteso allo scorrimento della graduatoria;
- d. ancora, il **diritto di difesa** degli inidonei non vincitori che non sarebbero in grado di conoscere il proprio collocamento in graduatoria, con conseguente **impossibilità** di far valere le proprie ragioni in un successivo, eventuale, giudizio;
- e. il principio di diritto per cui: *“Il provvedimento di approvazione della graduatoria conclude e rende conoscibile **a tutti i candidati**, nelle forme legali [...] un dispositivo decisionale a carattere plurisoggettivo [...] nei confronti di quei soggetti che dovranno entrare a far parte del suo ordinamento organizzativo [...] nei confronti di **tutti gli altri partecipanti**, l'Amministrazione ha [...] **l'obbligo di rendere pubblico e conoscibile l'esito del concorso**”* (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 11/10/2016, n.2530); *“nei confronti dei soggetti non vincitori [è] sufficiente la pubblicazione della **graduatoria definitiva** sull'albo pretorio dell'ente”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 09/03/2020, n.1661).

A tanto si aggiunga la difficoltà, stante la mancata ostensione della graduatoria di merito, di individuare precisamente, ai fini processuali, il **controinteressato**, ex art. 41 c.p.a., non potendo conoscere esattamente l'idoneo immediatamente prima e quello immediatamente dopo il collocamento dell'odierno Ricorrente.

Alla violazione di legge si aggiunge la **contraddittorietà** dell'interpretazione fornita dall'Amministrazione Resistente che, da un lato, ammette lo scorrimento della graduatoria (conformemente a quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del bando) e, dall'altro, prevede che la stessa sarà redatta **solo** per gli idonei vincitori.

Donde, l'interesse del Ricorrente a **conoscere** il proprio collocamento all'interno della graduatoria finale, considerando il suo diritto allo scorrimento della stessa, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'ostensione della graduatoria finale comprensiva degli idonei non vincitori, ai sensi dell'art. 46, c. 2 e 65, c. 3, c.p.a., come di seguito specificato.

Ove invece l'Amministrazione sia venuta meno al suo obbligo di legge e non abbia redatto la graduatoria finale, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di condannare il Ministero Resistente ad un *facere* specifico consistente nella formazione della graduatoria di merito, completa degli idonei non vincitori, secondo i punteggi conseguiti da ciascuno di essi, con collocamento del dott. Mastrangelo all'interno della stessa con il punteggio complessivo, emendato, pari a **206,25**.

○*○*○*○*○*○

ISTANZA RISARCITORIA

A seguito dell'adozione dei provvedimenti impugnati, il dott. Giuseppe Mastrangelo ha subito danni che meritano di essere risarciti stante la lesione del suo affidamento rispetto alla corretta attribuzione del punteggio complessivo di **206,25** nella relativa graduatoria di merito, *sub specie* di danno da lesione del legittimo affidamento, perdita di *chance*, nella misura che sarà provata ed accertata in corso di causa.

Il danno non patrimoniale è dato dalla mancata attribuzione all'odierno Ricorrente del punteggio corretto che inficia le future selezioni concorsuali e il diritto allo scorrimento della graduatoria, proprio per l'impossibilità di valutare un punteggio – erroneamente - non attribuito.

Si chiede, pertanto, che l'Amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e *subendi*.

Il tutto nella misura che risulterà di giustizia e che codesto Ill.mo TAR riterrà di liquidare anche facendo riferimento a criteri equitativi, tenendo conto della lesione anche della *chance* di conferimento incarico.

ISTANZA CAUTELARE

Sull'istanza cautelare il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dai motivi di ricorso.

Quanto al requisito del *periculum in mora* è più che evidente.

Infatti, la corretta valutazione del titolo di Laurea e l'attribuzione del relativo punteggio è funzionale allo scorrimento della graduatoria e alla partecipazione dell'odierno Ricorrente ai successivi imminenti concorsi nei quali il possesso dell'Abilitazione specifica viene positivamente valutato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Dunque, se non viene immediatamente corretto l'errore di calcolo e attribuito il relativo punteggio comprensivo anche del titolo di Laurea, il Ricorrente perderebbe irrimediabilmente il diritto allo scorrimento della graduatoria, nonché la *chance* di partecipare agli altri concorsi indicando il punteggio corretto, con evidente danno alla sua professionalità.

Si tratta, pertanto, di un danno grave ed irreparabile per le conseguenze sfavorevoli sul diritto del Ricorrente allo scorrimento della graduatoria e sulla sua legittima aspirazione a partecipare ai concorsi pubblici.

Peraltro, vi è anche per l'Amministrazione l'interesse a correggere l'errore materiale o di valutazione in cui è incorsa alla luce del principio di legalità e di efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 Cost.

*o*o*o*o*o*

ISTANZA ISTRUTTORIA ai sensi dell'art. 46, c. 2 e 65, c. 3, c.p.a.

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa alla graduatoria completa degli idonei non vincitori – ove redatta- agli atti e ai verbali con i quali ha attribuito il punteggio all'odierno Ricorrente.

Nella denegata ipotesi in cui la resistente Amministrazione non provveda al deposito di quanto richiesto, si chiede all'Ill.mo T.A.R. di voler ordinarne l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 2, c.p.a.

A tal fine, si evidenzia che, alla data di notifica del presente ricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha fornito alcun riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa dal Ricorrente (**doc. 6**) con cui il dott. Mastrangelo ha chiesto di conoscere la propria posizione all'interno della graduatoria e i criteri sottesi al punteggio assegnato.

Donde, si chiede l'ostensione della documentazione sopra richiamata, necessaria e strumentale ai fini del presente giudizio.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito Voglia, previa concessione della tutela cautelare ritenuta più idonea al caso concreto,

- in via principale, in accoglimento delle censure spiegate, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui calcolano erroneamente il punteggio del dott. Mastrangelo, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Lazio, di attribuire al Ricorrente l'ulteriore punteggio di **12,50** per la Laurea, con conseguente

riconoscimento del diritto del dott. Mastrangelo ad essere inserito nella graduatoria di merito, di cui al concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575 / 2023, con il punteggio complessivo pari a **206,25**;

- sempre nel merito, in via istruttoria, condannare il Ministero Resistente, ai sensi dell'art. 46, c. 2 e 65, c. 3, c.p.a. alla pubblicazione della graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori e, ove questa non sia stata redatta, alla relativa formulazione, con collocamento del dott. Mastrangelo all'interno della stessa con il punteggio complessivo, emendato, pari a **206,25**;
- nel merito, condannare l'Ente intimato al risarcimento del pregiudizio patito dal Ricorrente, nella misura che sarà quantificata in corso di causa.

Con ogni altro conseguenziale effetto di legge anche in ordine alle spese di lite.

Si depositano, oltre ai provvedimenti impugnati, i documenti soprarichiamati, così come indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Si attesta che l'importo del contributo unificato ammonta a € 325,00 poiché controversia attinente a materia di assunzione nel pubblico impiego.

Per ogni comunicazione inerente il presente ricorso, si indica oltre al domicilio eletto, il numero di fax 06.3202891, la mail avv.beatricedegliabbati@gmail.com e la pec beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org

Roma, lì 29.10.2024

(avv. Beatrice degli Abbati)